



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento della Funzione Pubblica*

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI  
Servizio Contrattazione Collettiva

All'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale  
Direzione centrale per le risorse umane  
Via Ciro il Grande, 21  
00144 Roma  
ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it

e p.c. Al Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello  
Stato /IGOP  
Via XX settembre, 97  
00187 ROMA  
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

OGGETTO: INPS - Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo 2021 per il personale dirigente.

Si fa riferimento all'ipotesi di accordo indicata in oggetto ai fini della procedura prevista dall'articolo 40-bis, comma 2, del d.lgs. n.165/2001.

Al riguardo, si rinvia preliminarmente all'allegata nota con cui, il Ministero dell'Economia e delle finanze/IGOP, ha espresso il proprio parere.

Nel merito, riguardo la retribuzione di risultato di cui all'art. 5, comma 5 dell'ipotesi di contratto, si ribadisce che l'art. 14, comma 6, del decreto n. 150 del 2009, prevede che *“la validazione della Relazione sulla performance (...) è condizione per l'accesso agli strumenti per premiare il merito”* e la Corte dei Conti stabilisce che *“La corresponsione alla dirigenza della retribuzione di risultato, così come previsto dal d.lgs. n. 150/2009 e dal contratto individuale di lavoro (artt. 6 e 7), presuppone la previa verifica e valutazione degli obiettivi raggiunti da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Il quadro normativo, (...) non consente che in attesa dell'avvio e della conclusione del procedimento di valutazione siano liquidati degli acconti delle premialità in questione.”* (Cfr *ex multis* Corte dei Conti SRC Sardegna Sent.n.12/2020; Corte di Cassazione n.28404/2017).

Sul punto si evidenzia inoltre la recente posizione assunta dell'ARAN, la quale esclude *“la possibilità di erogazione di qualsiasi forma di acconto, anche per stati di avanzamento”* della retribuzione di risultato, tenuto conto che risulta indefettibile il presupposto di una valutazione positiva annuale (cfr. ARAN, AFL 52 del 19/7/2022).



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento della Funzione Pubblica*  
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI  
Servizio Contrattazione Collettiva

Il rilievo di cui sopra, è estendibile anche l'istituto della retribuzione di risultato per la realizzazione di specifici progetti speciali prevista all'art. 5, comma 7 dell'ipotesi di contratto, sul punto si richiama quindi quanto già osservato in occasione della certificazione relativa all'ipotesi di accordo anno 2019 (Cfr. DFP 8055/2020) e anno 2020 (Cfr. DFP 43283/2021) per il personale dirigente.

In ordine poi alla garanzia di una effettiva e sostanziale differenziazione della retribuzione di risultato, si richiama la necessaria applicazione dei commi 3, 4 e 5, dell'art. 28 del CCNL dell'Area Funzioni Centrale triennio 2016-2018.

Ciò posto, nei limiti ed alle condizioni della presente nota, si ritiene che l'ipotesi di accordo in oggetto possa avere ulteriore corso.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
(Dott. Valerio Talamo)





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

UFFICIO IX

Roma,

Prot. Nr.

Rif. Prot. Entrata n. 220926/2022 e 220708/2022

Allegati:

Risposta a Nota n. 68289 del 07/09/2022

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica  
Ufficio Relazioni Sindacali  
Servizio Contrattazione collettiva  
protocollo\_dfp@mailbox.governo.it

OGGETTO: INPS – Accordi integrativi per il personale dirigente, professionista e medico anno  
2021

Si fa riferimento alla nota indicata in epigrafe, con la quale codesto Dipartimento ha trasmesso le ipotesi di accordo in oggetto, sottoscritte il 20 luglio 2022, ai fini della conclusione della certificazione prevista dall'articolo 40-bis, secondo comma, del D.lgs. n. 165/2001.

Le suddette ipotesi sono corredate dalle relazioni illustrative e tecnico-finanziarie, redatte secondo gli schemi allegati alla Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 della Ragioneria Generale dello Stato e dal verbale del Collegio dei Sindaci n. 30 del 4 agosto 2022 con il quale tale organo ha effettuato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001.

Al riguardo, in merito alle singole ipotesi si rappresenta quanto segue.

**FONDO RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE AREA DIRIGENTI**

Per l'anno 2021 il Collegio dei Sindaci ha certificato una disponibilità nel fondo risorse decentrate pari ad euro 55.786.609,74 che risulta incrementato, rispetto a quello relativo all'anno

precedente (al netto degli incrementi contrattuali relativi agli anni 2018 e 2019), per una quota *una tantum*, pari ad euro 38.190,31, derivante dall'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 870, della L. 178/2020, relativa alle risorse destinate ai buoni pasto non erogati nell'anno 2020 che non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

Relativamente all'utilizzo delle risorse, circa la previsione di cui al comma 5 dell'articolo 5, dove si prevede l'erogazione di un pagamento pro-quota del budget destinato alla retribuzione di risultato con cadenza trimestrale, all'esito di opportuni monitoraggi del grado di raggiungimento degli obiettivi, preso atto di quanto illustrato nella relazione illustrativa circa la strutturazione dettagliata del predetto processo di monitoraggio, si rinvia alle competenti valutazioni di codesto Dipartimento, anche in relazione alla necessità di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5 del CCNL Area funzioni centrali 2016-2018.

Tanto premesso, anche considerato che il Collegio dei Sindaci ha certificato la sussistenza delle necessarie risorse finanziarie, si ritiene che l'ipotesi di accordo in esame possa avere ulteriore corso.

### **FONDO RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE AREA PROFESSIONISTI**

Per l'anno 2021 il Collegio dei Sindaci ha certificato una disponibilità nel fondo risorse decentrate pari ad euro 20.479.403,80 che risulta incrementato, rispetto a quello relativo all'anno precedente (al netto degli incrementi contrattuali relativi agli anni 2018 e 2019), per una quota *una tantum* pari ad euro 60.992,33, derivante dall'applicazione delle previsioni di cui all'art. 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativa alle risorse destinate ai buoni pasto non erogati nell'anno 2020 che non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

Quanto alle modalità di utilizzo, ferma la necessità di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5 del CCNL Area funzioni centrali 2016-2018, si rappresenta la necessità di acquisire opportuni chiarimenti in merito alla disposizione di cui all'articolo 7, comma 7, che prevede, solo per l'anno 2021, una maggiorazione del 30% della retribuzione di risultato per i professionisti cui sia stato affidato un incarico di coordinamento ad interim per la copertura dei posti vacanti, atteso che tale istituto non pare previsto dalla normativa contrattuale vigente per tale categoria.

Tanto premesso, nel rinviare anche alle valutazioni di codesto Dipartimento, si ritiene che l'ipotesi di accordo in esame non possa avere ulteriore corso.

### **FONDO RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE AREA MEDICA**

Per l'anno 2021 il Collegio dei Sindaci ha certificato una disponibilità nel fondo risorse decentrate pari ad euro 33.031.036,33 che risulta incrementato, rispetto a quello relativo all'anno precedente (al netto degli incrementi contrattuali relativi agli anni 2018 e 2019), per una quota *una tantum* pari ad euro 39.121,25, derivante dall'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 870, della L. 178/2020, relativa alle risorse destinate ai buoni pasto non erogati nell'anno 2020 che non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

Quanto alle modalità di utilizzo, con riferimento all'articolo 8, comma 2, dove si prevede l'erogazione di un pagamento pro-quota del budget destinato alla retribuzione di risultato per ciascuno dei quattro trimestri del piano budget, all'esito di opportuni monitoraggi del grado di raggiungimento degli obiettivi, preso atto di quanto illustrato nella relazione illustrativa circa la strutturazione dettagliata del predetto processo di monitoraggio, si rinvia alle competenti valutazioni di codesto Dipartimento, anche in relazione alla necessità di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5 del CCNL Area funzioni centrali 2016-2018.

Infine, in merito alla dichiarazione congiunta prevista nell'accordo in esame, secondo cui le parti assumono l'impegno, nelle more delle procedure selettive per i medici di II livello e delle procedure di interpello per ricoprire le Unità Operative Semplici, di aprire un tavolo volto ad individuare un sistema incentivante per il personale di area medica al quale, per l'anno 2022, saranno affidati compiti di coordinamento per la copertura di posti vacanti, finanziato attraverso il reperimento di risorse aggiuntive, si ritiene che la stessa non possa essere assentita nell'attuale formulazione.

Ciò in quanto le disposizioni limitative vigenti sul trattamento accessorio, di cui all'articolo 23, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017, non consentono di appostare ulteriori risorse ad incremento dei fondi della contrattazione integrativa, se non in relazione alle specifiche casistiche puntualmente individuate alle lettere a) e b) dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 135/2020 (incrementi contrattuali e assunzioni in deroga). Pertanto, atteso che eventuali nuovi sistemi incentivanti per il personale medico non potranno che essere contrattati nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo dell'area medica, come individuate sulla base della normativa vigente, si rappresenta la necessità di

riformulare la citata dichiarazione congiunta nonché di acquisire opportuni chiarimenti, anche tenuto conto di quanto osservato per la categoria dei professionisti su analoga fattispecie.

Tanto premesso, nel rinviare anche alle valutazioni di codesto Dipartimento, si ritiene che l'ipotesi di accordo in esame non possa avere ulteriore corso.

Il Ragioniere Generale dello Stato